COMUNE

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

e mail: segreteria@comune.vetto.re.it

SETTORE ASSETTO USO TERRITORIO

RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UN LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO A VETTO CAPOLUOGO IN VIALE ITALIA N. 2 ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER ANNI 5

SOTTOSCRITTO IN DATA 09 GIUGNO 2020

TRA

IL COMUNE DI VETTO:

CAPO SETTORE ASSETTO USO TERRITORIO
Arch. CASTAGNETTI PAOLO

E

PRESIDENTE PROLOCO VETTO ERIK COSTETTI

Riferimenti:
Delibera Giunta Comunale nr. 13 del 27/02/2020

COMUNE DI VETTO

PROV. DI REGGIO EMILIA

----------==o&o==----------

RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UN LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO A VETTO CAPOLUOGO IN VIALE ITALIA N. 2 ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER ANNI 5.

----------==O&O==----------

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE del mese di GIUGNO, nella Residenza Municipale di Vetto, Piazza Caduti di Legoreccio 1,

tra

- Il Comune di Vetto rappresentato dall' Arch. Paolo Castagnetti nato a Parma il 15/12/1972, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Vetto, Piazza Caduti di Legoreccio 1, CF: CST PLA 72T15 G337G il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio, ma nelle sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo – Assetto del Territorio del Comune di Vetto (RE) – P.iva 0042868 035 9

e

- L'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", con sede a Vetto in Viale Italia 2, CF e P. IVA 02666530353, rappresentata dal Sig. Costetti Erik nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 17.09.1985, residente a Vetto in Via A. della Palude 3, C.F: CSTRKE85P17C219E, che interviene nel presente atto nella

Erik COSTETTI

Arch. Paolo CASTAGNETTI

sua qualità di Presidente e dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Associazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune di Vetto, concede all'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", che accetta, l'uso gratuito del locale posto a Vetto Capoluogo in Viale Italia n. 2 (parte del mappale n. 463, subalterno n. 2, del foglio n. 16) avente una superficie calpestabile pari a circa mq. 17,40, identificato con colore giallo a righe rosse nella planimetria allegata al presente atto come "Allegato A".

Art. 2

Il bene di proprietà del Comune di Vetto viene assegnato all'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" perché la medesima se ne serva per le proprie finalità sociali, turistiche e di supporto e valorizzazione del territorio. L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" è edotta.

Art. 3

L'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", con la sottoscrizione del presente atto, subentra a tutti gli effetti nella gestione e nell'uso del locale pubblico precedentemente descritto. Alla scadenza del presente atto o in caso di risoluzione o recesso della convenzione le parti immobili e mobili dovranno essere riconsegnate al Comune nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.

Art. 4

Le parti convenute stabiliscono che l'attivazione della presente convenzione non comporta oneri finanziari reciproci.

Art. 5

Erik COSTETTI

Arch. Paolo CASTAGNETTI

All'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" spettano tutte la responsabilità civili e patrimoniali e di qualsivoglia natura per danni inerenti e conseguenti l'uso del locale che potrebbero verificarsi compreso, per quanto qui d'interesse, l'osservanza dei disposti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attinente la tutela e la sicurezza dei posti di lavoro, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il manifestarsi dei danni stessi.

L'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" non potrà apportare modifiche al locale o innovazioni senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune, così come non potrà essere mutata la destinazione del bene concesso, fermo restando la facoltà della proprietà, di chiedere, il ripristino della strutturala al momento della riconsegna e di acquisire le opere realizzate gratuitamente alla proprietà.

Erik COSTETTI

Art. 6

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; la concessione potrà eventualmente essere rinnovata con atto espresso, previa apposita istanza di rinnovo da parte del concessionario almeno 90 giorni prima della scadenza della medesima.

Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, a mezzo di semplice comunicazione scritta, qualora l'uso del locale si rendesse necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali o per eventuali necessità. Il Comune si riserva inoltre, in ogni momento, la facoltà di compiere, a mezzo dei propri organi o incaricati, tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla convenzione.

Arch. Paolo CASTAGNETTI

Art. 7

E' espressamente vietata la concessione o la sub concessione anche parziale dell'immobile.

Art. 8

Per l'inosservanza delle clausole contenute nel presente atto il Comune provvederà a richiamare l'Associazione, con lettera Raccomandata A.R., al fine di rimuovere gli inconvenienti riscontrati e, in caso di persistenza delle inosservanze, potrà addivenire alla revoca della presente convenzione, previa ulteriore comunicazione con lettera raccomandata delle inadempienze riscontrate. La decadenza della concessione comporterà l'acquisizione gratuita alla proprietà dell'Ente delle opere realizzate di cui al sopra esteso punto 5.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente atto e per ogni eventualità che si venisse a verificare durante il periodo di validità della convenzione, le parti si impegnano a promuovere incontri esplicativi.

Art. 10

Le norme della presente convenzione cessano di avere efficacia qualora si trovino in contrasto con le leggi dello stato o con norme generali che regolano l'attività di volontariato.

Art. 11

Ciascuna delle parti potrà esercitare il diritto di recesso unilaterale dandone comunicazione scritta all'altra con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di mesi 3 (tre).

Il Comune di Vetto si riserva ogni facoltà di revoca, nel caso di calamità naturali o di eventi di carattere straordinario.

Art. 12

Le controversie insorte, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un collegio di arbitri nominato su accordo unanime delle parti o, in

Erik COSTETTI

Arch. Paolo CASTAGNETTI

difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. A tal fine la parte interessata comunicherà all'altra la nomina del proprio arbitro, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il collegio arbitrale comporrà la controversia secondo diritto ed in via rituale. Le nomine degli arbitri ed il procedimento sono regolati dagli artt. 810 e seguenti del C.P.C.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL COMUNE DI VETTO

Arch. Paolo Castagnetti

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO VETTO
Erik Costetti